



Lavoro - Il collegato è legge. Sulle controversie deciderà l'arbitro (ma non per i licenziamenti). Sacconi:

ora lo Statuto dei lavori

D'Alessio a pag. 35

Via libera definitivo della camera al ddl che contiene anche le deleghe su usuranti e congedi

Il collegato lavoro è al traguardo

Sulle controversie decide l'arbitro. Ma non per i licenziamenti



Maurizio Sacconi

DI SIMONA D'ALESSIO

Il viaggio biennale del disegno di legge lavoro in Parlamento è giunto a conclusione. Il cosiddetto collegato è stato infatti approvato ieri in via definitiva dalla camera (310 sì e 204 no), dopo aver fatto la spola fra i due rami del Parlamento ben sette volte. Si tratta della norma più travagliata della XVI legislatura, contenente una novità di spicco sul fronte delle controversie sul luogo di lavoro: l'arbitrato, ossia la stipula, all'atto dell'assunzione, di una clausola compromissoria che sarà valida per ogni lite che dovesse verificarsi, escluso, però, il licenziamento per la cui impugnazione rimarrà l'obbligo di ricorrere al giudice ordinario. Una questione oggetto di un lungo braccio di ferro fra

la maggioranza e l'opposizione, che nel precedente passaggio a Montecitorio era riuscita a far approvare una sua modifica, in base alla quale al lavoratore veniva consentito di decidere di volta in volta se avvalersi di questo strumento conciliatorio; al Senato, dove il ddl ha ottenuto il semaforo verde alla fine di settembre, il «colpo di mano» dell'ex ministro Cesare Damiano (Pd) era, però, stato immediatamente corretto. Il testo approvato ieri è composto da 50 articoli e ha subito un altolà rilevante: il presidente della Repubblica lo ha rispedito alle camere il 31 marzo, sollecitando interventi proprio sull'arbitrato (art. 31) e sui risarcimenti per l'esposizione all'amianto del personale che, in servizio sulle navi di stato, aveva

contratto delle malattie croniche, fra cui l'asbestosi (art. 20). Capitoli sui quali il centrodestra sostiene di aver dato risposte adeguate al Colle; per ciò che riguarda il secondo punto, in particolare, non soltanto sono previsti 5 milioni annui per gli indennizzi, ma questo personale viene adesso assimilato alle vittime del dovere. Il provvedimento si compone di vari tasselli e, per combattere la piaga del



«nero», si introduce il meccanismo della sospensione dell'attività imprenditoriale che potrà essere disposta nei casi più gravi, e anche

laddove l'autorità ispettiva arrivasse a riscontrare violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; per gli episodi più lievi, invece, sono previste sanzioni fino a 12 mila euro. Fra le altre misure (il centrosinistra ne ha criticato il carattere troppo eterogeneo) la possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico (16 anni) con l'apprendistato, la clausola di salvaguardia per il pensionamento anticipato (con un minimo di 57 anni di età e 35 di contributi) degli impiegati in attività usuranti, fra cui chi effettua turni notturni o gli addetti alle catene di montaggio. Spazio, poi, a una revisione degli ammortizzatori sociali, poiché dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della legge il governo eserciterà le deleghe sulla riforma per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, così come dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e, più in particolare, di quella femminile. Il ddl stabilisce un rafforzamento della Borsa nazionale del lavoro (che è online ed è curata dal ministero del Welfare e dalle Regioni) e l'efficacia delle domande d'iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane da comunicare all'Inps passa da due a tre anni. «Il cosiddetto Collegato lavoro», ha dichiarato il ministro **Maurizio Sacconi**, «giunge finalmente all'approvazione sulla base non solo di un approfondito esame parlamentare, ma anche di un intenso dialogo sociale. In particolare, l'arbitrato per equità si configura come uno strumento in più a disposizione della contrattazione collettiva e, in base a essa, dei lavoratori e delle imprese. Sono particolarmente lieto per l'approvazione di questo istituto perché fu Marco Biagi a consigliarne l'adozione. E ora», conclude **Sacconi**, «il governo proporrà all'esame del parlamento il disegno di legge delega sullo Statuto dei lavoratori, per realizzare compiutamente il sogno di Marco Biagi per un diritto del lavoro moderno a misura della persona».

Le principali novità

LE DELEGHE AL GOVERNO

Riforma della disciplina in tema di lavori usuranti (entro 3 mesi); riorganizzazione degli enti vigilati dai ministeri del lavoro e della salute (entro 12 mesi); riordino della normativa su congedi, aspettative e permessi (entro 12 mesi); differimento dei termini delle deleghe su ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e su occupazione femminile (altri 24 mesi)

MISURE CONTRO LAVORO NERO E SOMMERSO

Nuove sanzioni (da 1.500 a 12 mila, più 150 euro per ogni giorno di lavoro in nero) ai datori di lavoro che non trasmettono la «Co» preventiva. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore può integrare la comunicazione (Co) entro il terzo giorno successivo all'assunzione

REGIME SANZIONATORIO SULL'ORARIO LAVORO



Ritrovano gradualità gli importi delle sanzioni sull'orario di lavoro. Scende la misura base e sale quella per le infrazioni relative a più lavoratori o reiterate nel tempo. Per esempio, violare le norme su durata massima e riposo settimanale, che oggi è una condotta punita con l'unica sanzione da 130 a 780 euro, costerà da 100 a 750 euro (misura base) ovvero da mille a 5 mila euro se la trasgressione riguarda più di cinque lavoratori

CERTIFICATI DI MALATTIA ONLINE

Estesa al settore privato la disciplina del settore pubblico sulle assenze per malattia

CONTROLLI GIUDIZIALI/1 (RAPPORTO DI LAVORO)

Il controllo del giudice, su tutte le clausole generali relative ai rapporti di lavoro (comprese instaurazione, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso), riguarda esclusivamente l'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente

CONTROLLI GIUDIZIALI/2 (QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)

Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione





**CONTROLLO GIUDIZIALE/3
(LICENZIAMENTI)**

- Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice deve tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei Ccnl e nei contratti di assunzione se stipulati con assistenza delle Commissioni di certificazione
- Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene conto di elementi e parametri fissati dai ccnl; in ogni caso considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento

**CONCILIAZIONE
E ARBITRATO**



Riformata la procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Il tentativo di conciliazione, oggi obbligatorio, è trasformato in una fase meramente eventuale. Introdotta, inoltre, una pluralità di mezzi per la composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice (arbitrato) e rafforzata le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro

**PROCEDURA UNICA
PER L'IMPUGNAZIONE
DEI LICENZIAMENTI**

Disciplina unica sull'impugnazione dei licenziamenti per ogni rapporto di lavoro inclusi quelli a termine e a progetto (ex co.co.co.). Il licenziamento va impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto notizia delle motivazioni. L'impugnazione, per essere efficace, va corredata dal deposito del ricorso in tribunale, entro 180 giorni ovvero 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo sull'eventuale tentativo di conciliazione o arbitrato

RIFORMA ISPEZIONI/1



La diffida diventa possibile anche nei casi di inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo assistite da sanzioni. L'ottemperanza alla diffida ammette il trasgressore al pagamento della misura minima della sanzione ovvero di un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni. Il pagamento estingue i procedimenti sanzionatori

RIFORMA ISPEZIONI/2

Arriva il verbale di primo accesso ispettivo. Andrà consegnato al datore di lavoro (anche per mano della persona presente all'ispezione) dagli ispettori che accedono presso luoghi di lavoro, qualora l'ispezione sia prevista di durata superiore a un giorno

**NUOVO REATO
PER I COMMITTENTI**

Diventa reato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dai committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps

